DISCIPLINARE TECNICO CONCERNENTE LE MISURE DI SICUREZZA E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AGENTI SPORTIVI

(adottato ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento Agenti Sportivi CONI, sentito il Responsabile della Protezione dei Dati)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente Disciplinare individua e disciplina, in attuazione dell'articolo 38 del Regolamento Agenti Sportivi CONI (di seguito, "Regolamento"), nel quadro delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2025, n. 218:

a) le specifiche tipologie di dati personali suscettibili di trattamento, consultazione e diffusione nell'ambito del Registro nazionale degli agenti sportivi (di seguito, "Registro nazionale") istituito presso il CONI e gestito mediante il sistema informatico centrale di cui all'articolo 27 del Regolamento;

b) i relativi tempi di conservazione nell'ambito del Registro nazionale, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

c) le misure tecniche e organizzative riferite al Registro nazionale e al sistema informatico centrale volte ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;

d) il rapporto tra il Registro nazionale e i registri dei contratti di mandato sportivo istituiti presso le Federazioni sportive nazionali e le Federazioni sportive paralimpiche ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 e dell'articolo 7, comma 6 del Regolamento, con particolare riferimento alle implicazioni legate alla titolarità del trattamento.

Articolo 2 (Basi giuridiche e finalità del trattamento)

2.1 Il trattamento dei dati personali effettuato attraverso il sistema informatico centrale del Registro nazionale è finalizzato a consentire l'esercizio del diritto di accesso da parte degli interessati e la fruizione delle funzionalità necessarie allo svolgimento della professione di agente sportivo, nonché a garantire l'adempimento delle funzioni di trasparenza e vigilanza in adempimento degli obblighi di legge e dei compiti di interesse pubblico affidati al CONI, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 10 del GDPR, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in attuazione del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, del D.P.C.M. 2 dicembre 2025, n. 218 e del Regolamento.

2.2 Le operazioni di trattamento sono articolate e distinte in relazione alle seguenti specifiche finalità:

a) Tenuta del Registro nazionale e accertamento dei requisiti per l'esercizio della professione:

ricezione, istruttoria delle domande di iscrizione nonché adozione dei relativi provvedimenti di iscrizione rinnovo annuale e cancellazione dal Registro nazionale, con riferimento alle relative sezioni ed elenchi (artt. 26, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del Regolamento); accertamento della sussistenza e della permanenza dei requisiti soggettivi, di onorabilità, di compatibilità e dell'assenza di situazioni ostative o di conflitto di interessi previste dalla legge e dalla regolamentazione sportiva (artt. 5, 6, 29 e 30 del Regolamento); accertamento dell'esercizio effettivo e regolare dell'attività in Italia per tre anni consecutivi, con svolgimento di almeno

cinque incarichi all'anno nella medesima Federazione, ai fini dell'iscrizione nella sezione degli agenti sportivi senza sostenere l'esame di abilitazione (art. 29, comma 9 del Regolamento);

***b) Gestione dell'Esame di abilitazione nazionale*:**

gestione organizzativa e amministrativa delle sessioni dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione e registrazione dei relativi esiti nell'apposita area del sistema informatico centrale, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera b) del Regolamento, articolata nelle seguenti operazioni:

(i) acquisizione delle domande e accertamento dei requisiti di ammissione alla prova generale tenuta presso il CONI (artt. 12 e 13 del Regolamento);

(ii) svolgimento delle prove e formazione dell'elenco dei candidati risultati idonei alla prova generale;

(iii) abilitazione alla consultazione telematica riservata in favore di ciascuna Federazione sportiva nazionale e Federazione sportiva paralimpica competente, limitatamente all'elenco dei candidati risultati idonei alla prova generale, ai soli fini della verifica e attestazione del requisito soggettivo per l'ammissione alla prova speciale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, terzo trattino, punto (i) del Regolamento;

(iv) acquisizione a sistema dell'attestazione rilasciata dalla Federazione sportiva in ordine al superamento della prova speciale ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale (art. 29, comma 5, lettera a del Regolamento);

***c) Riconoscimento delle qualifiche professionali estere e svolgimento delle misure compensative*:**

istruttoria e gestione amministrativa delle istanze di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera nell'apposita area del Registro nazionale di cui all'articolo 28, comma 4, lettera d) del Regolamento, articolata nelle seguenti operazioni:

(i) ricezione, istruttoria e gestione amministrativa della domanda ai fini dell'applicazione delle misure compensative (artt. 20 del Regolamento);

(ii) organizzazione e gestione della prova orale, nonché registrazione dei relativi esiti, in conformità a quanto previsto dall'apposito bando (artt. 21 del Regolamento), ai fini dell'applicazione delle misure compensative e dell'adozione da parte del CONI del provvedimento di riconoscimento;

***d) Gestione del tirocinio professionale e dell'elenco dei tutor*:**

gestione delle attività e dei flussi informativi relativi allo svolgimento del tirocinio professionale nell'apposita area del Registro nazionale di cui all'articolo 28, comma 4, lettera c) del Regolamento, articolata nelle seguenti operazioni:

(i) istruttoria delle istanze per l'iscrizione nell'elenco dei tutor e pubblicazione del relativo elenco sul sito istituzionale del CONI (art. 15 del Regolamento);

(ii) acquisizione e registrazione della dichiarazione di ammissione al tirocinio comunicata dal tutor (art. 14, comma 2 del Regolamento);

(iii) acquisizione della relazione finale sull'attività svolta, munita del visto del tutor, ai fini dell'ammissione alla prova generale dell'esame di abilitazione (art. 14, comma 2 del Regolamento);

(iv) annotazione tempestiva dell'eventuale interruzione del tirocinio (art. 37 del Regolamento);

e) Monitoraggio dell'aggiornamento professionale continuo:

gestione delle attività formative nell'apposita area del sistema informatico centrale ai sensi dell'articolo 9, comma 6 e dell'articolo 28, comma 4, lettera a) del Regolamento, finalizzato alle seguenti operazioni:

(i) acquisizione a sistema dei certificati di frequenza caricati dall'agente sportivo ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del Regolamento, relativi alle attività formative riconosciute ex articolo 9, comma 3 del Regolamento, e registrazione delle ore svolte nel registro delle attività

formative gestito dalla Federazione sportiva competente ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del Regolamento;
(ii) verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo annuale ai fini della regolarità della posizione dell'iscritto, attestata dalla Federazione sportiva competente nel registro delle attività formative ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 2 e 6, lettera c), nonché dell'articolo 29, comma 5, lettera b) del Regolamento;
(iii) ricezione mediante il sistema informatico centrale delle motivate istanze di esonero totale o parziale e della relativa documentazione giustificativa, ai fini della conseguente relativa istruttoria e concessione da parte della competente Federazione sportiva o della Commissione per gli agenti sportivi ai sensi dell'articolo 9, commi 6, lettera b) e 8 del Regolamento;

f) Consultazione pubblica:

pubblicazione nel portale web del CONI dei dati identificativi e professionali minimi necessari a consentire ai soggetti terzi interessati di verificare lo stato abilitativo e l'efficacia dell'iscrizione al Registro nazionale, quale condizione necessaria all'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, dell'articolo 27, comma 2, primo trattino, e dell'articolo 28, commi 1 e 2 del Regolamento; consentire ai candidati alla prova generale la scelta formativa del tutoraggio, ai sensi dell'art.13 co.1 lett.l) e artt.14 e 15 del Regolamento; consentire agli interessati la consultazione delle qualifiche professionali estere riconosciute artt.20 e 21 del Regolamento;

g) Raccolta, tracciamento e verifica dei contratti di mandato sportivo:

raccolta centralizzata nel sistema informatico centrale dei contratti di mandato sportivo, gestione dei flussi informatici per la consultazione dei contratti di mandato sportivo depositati presso le Federazioni sportive nazionali e le federazioni Sportive Paralimpiche competenti (art. 7, comma 6, art. 27, comma 2, terzo trattino, punto iii e comma 3, nonché art. 28, comma 3 del Regolamento), ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del D.lgs. 37/2021, ai fini della verifica della validità dell'incarico, del rispetto dei divieti in materia di conflitto di interessi, della disciplina dei mandati congiunti e delle condizioni speciali a tutela dei minori di cui agli articoli 43 e 44 del Regolamento;

***h) Trasparenza finanziaria e monitoraggio dei corrispettivi erogati*:**

acquisizione e tracciamento annuale, mediante il sistema informatico centrale, delle comunicazioni trasmesse dalle società sportive, associazioni, ovvero dai lavoratori sportivi, concernenti le modalità e l'ammontare dei corrispettivi erogati a ciascun agente sportivo, l'istituto bancario di accredito e il relativo Paese di allocazione (art. 35, comma 1 del Regolamento) per singolo mandato conferito, nonché messa a disposizione telematica dei medesimi flussi al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità di vigilanza previste dalla legge (art. 27, comma 2, quarto trattino e art. 35, comma 2 del Regolamento);

i) *Gestione dei provvedimenti disciplinari, sanzionatori e contrasto all'esercizio abusivo*:

raccolta, conservazione e gestione, nell'apposita area riservata del sistema centrale di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g) e all'articolo 45 del Regolamento, dei provvedimenti sanzionatori e delle annotazioni disciplinari irrogati dagli organi competenti, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal Registro nazionale (art. 33 del Regolamento), dell'applicazione dell'inibizione per esercizio abusivo della professione (art. 24 del Regolamento) e della tutela dei diritti del CONI in sede giurisdizionale statale e sportiva.

CAPO II – CATEGORIE DI DATI, LIVELLI DI ACCESSO E REGIME DI PUBBLICITÀ

Articolo 3 (Principio di minimizzazione e classificazione delle tipologie di dati)

3.1 Attraverso il Registro nazionale sono acquisiti e trattati unicamente i dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità istituzionali di cui

all'articolo 2, in conformità al principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del GDPR.
I dati personali trattati nell'ambito del sistema informatico centrale si articolano nelle seguenti categorie:
a) Dati personali identificativi e di contatto:
Per quanto riguarda gli agenti sportivi: nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza anagrafica, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o domicilio digitale; per le società di agenti sportivi di cui all'articolo 30 del Regolamento: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita IVA, compagine societaria, dati identificativi del legale rappresentante e dei soci, dei componenti dell'organo di amministrazione e degli agenti abilitati che operano per conto della società;
b) Dati personali relativi ai requisiti generali, all'abilitazione e alla formazione:
titolo di studio posseduto (art. 13, lett. d e art. 29, comma 1, lettera d) del Regolamento); dichiarazioni e attestazioni concernenti il godimento dei diritti civili e l'assenza di cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interessi (artt. 5 e 6, art. 13, lett. b, art. 29, commi 1 e 2 del Regolamento); data e sessione di superamento della prova generale e della prova speciale dell'esame di abilitazione, ovvero estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo estero conseguito nell'Unione europea, nello Spazio economico europeo o in Svizzera (artt. 11, 19 e 20 del Regolamento); estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, con indicazione della compagnia assicuratrice, del numero di polizza, dei massimali e del periodo di validità (art. 10 e art. 29, comma 4, lett. d del Regolamento); ore di formazione svolte e attestati di partecipazione relativi all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale continuo (art. 9 del Regolamento); attestazioni dell'avvenuto versamento ovvero estremi delle transazioni telematiche eseguite mediante la piattaforma pagoPA (codice IUV, data, importo e ricevuta telematica) a comprova del pagamento dei diritti di segreteria e dei contributi annuali di iscrizione (art. 13, lett. m, art. 29, comma 1, lett. g e comma 4, lett. e del Regolamento); dati connessi alle istanze di esonero dalla formazione professionale quali malattia e infortunio, maternità, paternità;
c) Dati personali relativi ai contratti di mandato sportivo:
dati identificativi delle parti contraenti (agente sportivo, lavoratore sportivo, società sportiva mandante o controparte, nelle persone dei propri rappresentanti legali), data di sottoscrizione, durata e scadenza dell'incarico, pattuizione di esclusiva o non esclusiva, compenso pattuito e relative modalità di pagamento, estremi dell'avvenuto deposito federale ex articolo 7 del Regolamento; per i mandati stipulati con lavoratori sportivi minori di età ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento, dati identificativi ed estremi della sottoscrizione di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale (art. 44, comma 2 del Regolamento);
d) Dati giudiziari (art. 10 GDPR):
dati personali relativi a condanne penali e reati, nonché a misure di prevenzione personali, acquisiti mediante certificati del casellario giudiziale o dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, strettamente necessari ad attestare il possesso e la permanenza dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13, lettere c) ed e), nonché articoli 29, comma 1, lett. c e h, e 41 comma 6 del Regolamento, con specifico riferimento all'assenza di sentenze di condanna, anche non definitive, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, per frode in competizioni sportive ai sensi della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per reati di doping di cui all'articolo 586-bis del codice penale, nonché all'assenza di misure di prevenzione personali applicate ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
e) Dati personali relativi a sanzioni disciplinari sportive:
sanzioni disciplinari definitive irrogate dalla Commissione per gli agenti sportivi o dagli organi di giustizia sportiva federali ai sensi dell'articolo 16 del D.P.C.M. 2 dicembre 2025, n. 218 e

del Regolamento (censura, sanzione pecuniaria, sospensione dal Registro nazionale), provvedimenti di inibizione per esercizio abusivo dell'attività (art. 24 del Regolamento), nonché provvedimenti sanzionatori definitivi per violazione delle Norme Sportive Antidoping (art. 13, lett. f e art. 29, comma 1, lett. i del Regolamento);

Articolo 4 (Regime di pubblicità, consultazione pubblica e profili di accesso differenziati)
4.1 In attuazione del principio di trasparenza e ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e dell'articolo 27, comma 2 del Regolamento, il Registro nazionale è consultabile pubblicamente sul sito internet istituzionale del CONI, mediante accesso libero e gratuito, senza necessità di autenticazione.
4.2 La consultazione pubblica di cui al comma 1 è limitata esclusivamente ai seguenti dati minimi necessari ad attestare la sussistenza e l'efficacia del titolo all'esercizio dell'attività professionale:
(i) per le persone fisiche: nome, cognome, numero progressivo, data e scadenza di iscrizione nel Registro nazionale, eventuale società attraverso cui esercita imprenditorialmente l'attività, sezione ed elenchi di appartenenza, Federazione o Federazioni sportive di riferimento presso le quali l'agente è abilitato a operare e stato di validità dell'iscrizione (sospesa);
(ii) per le società di agenti sportivi: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, numero progressivo, data e scadenza di iscrizione al Registro nazionale, nominativo del legale rappresentante e nominativi degli agenti sportivi abilitati che operano per conto della società.
4.3 La consultazione pubblica di cui al comma 1 è altresì limitata esclusivamente ai seguenti dati minimi necessari al fine di consentire ai candidati alla prova generale la scelta formativa del tutoraggio: nome, cognome e federazione nel cui ambito opera il tutor;
4.4. La consultazione pubblica di cui al comma 1 è altresì limitata esclusivamente ai seguenti dati minimi necessari al fine di consentire agli interessati la consultazione delle qualifiche professionali estere riconosciute: nome, cognome, paese di conseguimento della qualifica professionale estera riconosciuta di agente sportivo e ambito federale;
4.5. L'accesso alle aree riservate del sistema informatico centrale per la gestione, consultazione e trattamento dei dati non accessibili al pubblico è consentito esclusivamente mediante procedure di identificazione informatica conformi alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (SPID, CIE o sistemi di identificazione elettronica conformi al regolamento eIDAS) ed è strutturato secondo i seguenti profili di autorizzazione differenziati:
a) Profilo Agente Sportivo:
consente al professionista o candidato, ovvero al legale rappresentante della società di agenti sportivi, l'accesso alla propria area riservata per:
(i) la trasmissione delle istanze di ammissione all'esame, di riconoscimento del titolo estero, di iscrizione e di rinnovo annuale nel Registro nazionale, con allegazione della prescritta documentazione, ivi compresi i certificati relativi all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale continuo ex articolo 9, comma 5 del Regolamento;
(ii) la consultazione dello stato di lavorazione e dell'esito delle istanze presentate;
(iii) la visualizzazione dei contratti di mandato sportivo registrati nell'ambito federale di riferimento;
b) Profilo Federazione Sportiva Nazionale e Paralimpica:
consente a ciascuna Federazione sportiva, per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.P.C.M. 2 dicembre 2025, n. 218 e dell'articolo 27 del Regolamento, tramite incaricati formalmente autorizzati:
(i) di consultare l'elenco dei candidati risultati idonei alla prova generale al fine di attestare il requisito soggettivo per l'ammissione alla prova speciale;

(ii) di consultare la documentazione depositata da coloro che domandino l'iscrizione al Registro nazionale ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del predetto decreto e dell'articolo 29, comma 5 del Regolamento, al fine di verificare il possesso dei requisiti e rilasciare le relative attestazioni
(iii) di ricevere, trasmettere e consultare i contratti di mandato sportivo di propria competenza e verificare la sussistenza delle condizioni per l'iscrizione nel registro federale dei mandati.

c) Profilo Dipartimento per lo Sport:

consente al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 2 dicembre 2025, n. 218, nonché degli articoli 27, comma 2 e 35, comma 2 del Regolamento, di consultare e acquisire in modalità telematica, nei limiti strettamente necessari all'esercizio delle funzioni di vigilanza e monitoraggio attribuite dalla legge, i flussi informativi relativi alle comunicazioni annuali dei compensi erogati e dei relativi istituti di credito di accredito da parte delle società e associazioni sportive;

d) Profilo CIP:

consente al CIP di ricevere, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del Regolamento, le comunicazioni trasmesse dalle società, dalle associazioni sportive e dai lavoratori sportivi inerenti alle modalità di erogazione e l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attività posta in essere nei dodici mesi precedenti, con riferimento ai singoli mandati conferiti, nonché l'istituto bancario presso il quale è stato effettuato l'accredito e il Paese ove è ubicato il medesimo istituto (art. 35, co. 1 del Regolamento).

e) Profilo Ufficio Agenti Sportivi del CONI e RUP:

consente al personale dell'Ufficio agenti sportivi del CONI ed al RUP, formalmente designato e autorizzato al trattamento, quale struttura responsabile della gestione operativa, del funzionamento complessivo e della tenuta del Registro nazionale:
(i) lo svolgimento dell'attività istruttoria delle istanze di ammissione alla prova generale dell'esame di abilitazione, di iscrizione nelle diverse sezioni del Registro e di rinnovo annuale, curando la verifica della completezza documentale;
(ii) la gestione operativa e l'interlocuzione tecnica, funzionale e applicativa con il fornitore dei servizi informatici preposto allo sviluppo, conduzione e manutenzione del sistema centrale, nonché il presidio dei flussi informativi e di cooperazione applicativa con le Federazioni sportive e paralimpiche e con il Dipartimento per lo Sport;
(iii) attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti adottati dalla Commissione per gli agenti sportivi e della Commissione d'esame;
(iv) lo svolgimento dell'attività istruttoria delle istanze di riconoscimento delle qualifiche professionali estere ed applicazione delle misure compensative;
(v) ogni altra attività necessaria e strumentale al funzionamento del Registro.

f) Profilo Commissione per gli Agenti Sportivi:

consente ai componenti della Commissione per gli agenti sportivi del CONI, formalmente nominati, autorizzati al trattamento e vincolati al rispetto del segreto d'ufficio, nonché alla propria segreteria, mediante i suoi collaboratori, l'accesso agli atti, ai documenti e ai dati presenti nel sistema informatico centrale per l'esercizio delle funzioni collegiali, deliberative, di controllo e sanzionatorie previste dall'articolo 13 del D.P.C.M. 2 dicembre 2025, n. 218 e dall'articolo 36 del Regolamento, e segnatamente per:
(i) l'adozione delle deliberazioni in ordine alle domande di ammissione alla prova generale dell'esame di abilitazione, di iscrizione nelle diverse sezioni del Registro nazionale e di rinnovo annuale;
(ii) l'adozione motivata dei provvedimenti di diniego dell'iscrizione e di cancellazione dal Registro nazionale nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento;
(iii) l'avvio, la conduzione e la definizione dei procedimenti disciplinari di competenza e l'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi dell'articolo 16 del predetto decreto e degli articoli 23 e seguenti del Regolamento, ivi compreso il trattamento dei dati giudiziari di cui all'articolo

3, comma 1, lettera d) del presente Disciplinare, nel rispetto del principio di riservatezza e delle garanzie del contraddittorio.

g) Profilo Enti di formazione:

consente agli Enti di formazione di richiedere l'accreditamento del corso di formazione e la gestione della conseguente attività istruttoria.

h) Profilo Associazioni di categoria:

consente all' associazione di categoria maggiormente rappresentativa di presentare domanda e produrre la connessa documentazione.

i) Profilo Richiedente il riconoscimento di qualifica estera:

consente ai cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, nonché ai cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno in uno Stato membro dell'Unione europea, di presentare domanda di applicazione delle misure compensative per il riconoscimento della qualifica estera, e di gestire successivamente gli stati della propria domanda.

l) Profilo Amministratore di Sistema e Gestione Tecnica:

consente esclusivamente al personale tecnico specializzato, formalmente nominato amministratore di sistema ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e dipendente dal fornitore dei servizi informatici designato responsabile del trattamento ex articolo 28 del GDPR, l'accesso alle componenti infrastrutturali e di base del sistema centrale per le sole finalità di configurazione, manutenzione tecnica, gestione delle copie di sicurezza, presidio delle reti e salvaguardia della continuità operativa, con divieto di consultazione e trattamento dei dati personali di merito per finalità estranee alla gestione tecnica e alla sicurezza del sistema.

4.6 L'attribuzione e la gestione dei profili di autorizzazione di cui al comma 4.3 rispondono rigorosamente al principio di separazione delle funzioni e di proporzionalità del trattamento, garantendo che ciascun soggetto acceda unicamente ai dati e alle funzionalità strettamente necessari e pertinenti allo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati.

4.7 Ogni operazione di accesso, consultazione, inserimento, modifica o cancellazione di dati compiuta nell'ambito del sistema informatico centrale è puntualmente registrata in appositi file di log, non alterabili e protetti contro accessi non autorizzati, conservati secondo le modalità e i tempi stabiliti nel presente Disciplinare.

CAPO III – TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Articolo 5 (Tempi e criteri di conservazione dei dati personali)

5.1 In conformità al principio di limitazione della conservazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del GDPR, i dati personali trattati nell'ambito del Registro nazionale sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario al conseguimento delle specifiche finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti, secondo i seguenti criteri temporali differenziati:

a) Dati identificativi, professionali e relativi all'abilitazione (art. 3, comma 1, lettere a e b del presente Disciplinare):

sono conservati per tutta la durata dell'iscrizione al Registro nazionale e, a decorrere dalla data di cessazione o cancellazione per qualsiasi causa, per un periodo di dieci anni, ai fini della tutela dei diritti del CONI in sede giurisdizionale e della conservazione degli atti del Registro aventi valenza pubblicistica; decorso tale termine, i dati anagrafici essenziali e gli estremi di iscrizione e cancellazione sono conservati unicamente nell'interesse pubblico, a fini storici e statistici;

b) Dati relativi ai candidati all'esame di abilitazione (art. 3, comma 1, lettera b del presente Disciplinare e artt. da 11 a 17 del Regolamento):
i dati e gli atti relativi ai candidati non risultati idonei alla prova generale dell'esame di abilitazione sono conservati per un periodo non superiore a cinque anni, dalla data di formale inserimento delle idoneità dei candidati che hanno superato la prova orale nella corrispondente sessione d'esame, fermi restando i maggiori termini connessi a procedimenti contenziosi o impugnative giurisdizionali pendenti, ai fini della tutela dei diritti del CONI in sede giurisdizionale.
***c) Dati relativi ai contratti di mandato sportivo e alle comunicazioni annuali dei corrispettivi* (artt. 7 e 35 del Regolamento Coni):**
(i) i contratti di mandato sportivo e la documentazione allegata, custoditi nel sistema informatico centrale a seguito del deposito federale prescritto dall'articolo 7, comma 6 del Regolamento, sono conservati per l'intera durata di efficacia del rapporto contrattuale e per i successivi dieci anni dalla data di cessazione, scadenza o intervenuta risoluzione del mandato;
(ii) i dati e le comunicazioni annuali concernenti l'ammontare dei corrispettivi erogati, le modalità di pagamento e gli istituti bancari di accredito, acquisiti ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, sono conservati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della relativa trasmissione, ai fini delle attività di vigilanza e tracciabilità finanziaria disciplinate dal Regolamento.
d) Dati giudiziari (art. 3, comma 1, lettera d del presente Disciplinare):
i certificati del casellario giudiziale e le dichiarazioni sostitutive acquisiti a fini di accertamento dei requisiti di onorabilità per l'iscrizione e il rinnovo annuale sono conservati per il tempo strettamente necessario all'adozione della deliberazione da parte della Commissione per gli agenti sportivi e, successivamente alla conclusione del procedimento, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ai fini dei controlli di veridicità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in caso di rigetto della domanda, di procedimento di cancellazione avviato ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento o di contenzioso, i dati sono conservati sino alla definitività dei relativi provvedimenti o delle decisioni giurisdizionali.
e) Dati relativi a sanzioni disciplinari (art. 3, comma 1, lettera e del presente Disciplinare e art. 45 del Regolamento):
i provvedimenti disciplinari definitivi e le relative annotazioni di cui all'articolo 45 del Regolamento rimangono iscritti nel fascicolo informatico dell'agente per il tempo di efficacia della sanzione e per l'ulteriore periodo previsto dal Regolamento per l'estinzione degli effetti della sanzione, e comunque per non oltre cinque anni dalla data di esecuzione.
5.2 Fermo quanto previsto alla lettera a) del presente articolo, decorso il periodo di conservazione stabilito per ciascuna categoria di dati, il sistema informatico centrale provvede automaticamente alla cancellazione sicura dei dati o alla loro irreversibile anonimizzazione mediante procedure conformi alle linee guida dell'AgID e alle misure di sicurezza previste dal presente Disciplinare.

CAPO IV – TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO, RAPPORTI CON LE FEDERAZIONI E GESTIONE DEI MANDATI SPORTIVI

Articolo 6 (Ruoli soggettivi e titolarità del trattamento)
6.1 Il CONI è titolare autonomo del trattamento dei dati personali trattati mediante il sistema informatico centrale ai sensi dell'articolo 4, punto 7 del GDPR, per quanto attiene alle attività di tenuta, gestione amministrativa, vigilanza e conservazione del Registro nazionale, all'organizzazione della prova generale dell'esame di abilitazione, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite alla Commissione per gli agenti sportivi.

6.2 Ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 e dell'articolo 7, comma 6 del Regolamento, la memorizzazione, archiviazione centralizzata e messa a disposizione dei contratti di mandato nel sistema informatico centrale avvengono nel rispetto della separazione delle rispettive sfere di titolarità tra il CONI e le Federazioni sportive nazionali.
6.3. Ciascuna Federazione sportiva nazionale e Federazione sportiva paralimpica è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4, punto 7 del GDPR, relativamente alle attività di ricezione, istruttoria, deposito e registrazione dei contratti di mandato sportivo di propria competenza, nonché per la tenuta del relativo registro federale dei contratti di mandato e per l'esercizio della potestà disciplinare e regolamentare endofederale.
6.4 Il CONI tratta i dati personali contenuti nei medesimi contratti di mandato in qualità di titolare autonomo, ai sensi dell'articolo 4, punto 7 del GDPR, per le esclusive finalità di tenuta e coordinamento della piattaforma informatica centrale, vigilanza generale e custodia a fini di trasparenza pubblicistica.
6.5 La gestione tecnologica, l'infrastruttura applicativa e cloud, l'hosting, lo sviluppo, la manutenzione e la sicurezza del sistema informatico centrale sono affidati a Coninet S.p.A., formalmente designata dal CONI Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR per le attività e i dati di propria titolarità.
6.6 Per le operazioni di trattamento relative all'acquisizione, gestione e tenuta informatica dei registri federali dei contratti di mandato sportivo eseguite mediante l'infrastruttura centrale, Coninet S.p.A. è parimenti designata Responsabile del trattamento ex articolo 28 del GDPR da ciascuna Federazione sportiva nazionale e paralimpica, nell'ambito di apposite convenzioni di servizio o atti di designazione conformi al presente Disciplinare.
6.7 Coninet S.p.A., nell'ambito dei compiti affidati e in conformità alle istruzioni dei Titolari, garantisce l'adozione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui all'articolo 7 del presente Disciplinare, presidia la continuità operativa del sistema e provvede a informare tempestivamente il CONI e la competente Federazione sportiva, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre ventiquattro ore dall'avvenuta conoscenza, in ordine a qualunque incidente di sicurezza o violazione di dati personali (data breach) rilevati nell'infrastruttura.

CAPO V – MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE DI SICUREZZA (ART. 32 GDPR)

Articolo 7 (Misure di sicurezza)

In conformità all'articolo 32 del GDPR, il sistema informatico centrale adotta le misure tecniche a presidio di riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza, come da appendice tecnica allegata.

CAPO VI – DIRITTI DEGLI INTERESSATI, LOG DI SISTEMA E VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI

Articolo 8 (Esercizio dei diritti degli interessati)

8.1 Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione ove applicabile), nei confronti del rispettivo Titolare del trattamento.
8.2 Le istanze relative ai dati personali trattati nell'ambito del Registro nazionale, alle prove generali dell'esame di abilitazione, ai procedimenti innanzi alla Commissione per gli agenti sportivi e alle comunicazioni annuali dei compensi sono presentate al CONI, quale titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) ai recapiti istituzionali pubblicati nel sito web dell'ente.

8.3 Le istanze relative ai dati trattati nell'ambito dei registri federali dei contratti di mandato sportivo, delle relative istruttorie ai fini del deposito e dei procedimenti disciplinari endofederali sono presentate direttamente alla Federazione sportiva nazionale o paralimpica di riferimento, quale autonomo titolare del trattamento. Nel caso in cui tali istanze pervengano al CONI, l'Ufficio competente del CONI le inoltra tempestivamente alla Federazione interessata, dandone comunicazione all'istante.
8.4 L'esercizio dei diritti di cancellazione (art. 17 GDPR) e di opposizione (art. 21 GDPR) non è ammesso per i dati la cui acquisizione, conservazione o pubblicità siano espressamente previste dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, dal D.P.C.M. 2 dicembre 2025, n. 218 o dal Regolamento per l'accertamento dei requisiti di abilitazione, la tenuta del Registro nazionale e l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatto salvo quanto previsto al punto 5.2 del presente Disciplinare.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 (Riesame periodico e aggiornamento del Disciplinare)

9.1 Il presente Disciplinare è sottoposto a verifica e riesame periodico con cadenza almeno biennale, nonché in occasione di:
a) modifiche del quadro normativo europeo o nazionale in materia di protezione dei dati personali;
b) modifiche al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, al D.P.C.M. 2 dicembre 2025, n. 218 o al Regolamento;
c) rilevanti evoluzioni tecniche o modifiche architetturali del sistema informatico centrale e dei flussi di interoperabilità;
d) linee guida, pareri o provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).
9.2 L'aggiornamento del Disciplinare è adottato con provvedimento del CONI, previo parere del Responsabile della Protezione dei Dati.

Appendice tecnica al Disciplinare tecnico concernente le misure di sicurezza e i trattamenti dei dati personali del Registro nazionale degli agenti sportivi

Misure tecniche e organizzative di sicurezza (art. 32 GDPR)

Coninet S.p.A.

7.1 In conformità all'articolo 32 del GDPR, il sistema informatico centrale adotta le seguenti misure tecniche a presidio di riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza:

a) Autenticazione e controllo degli accessi

L'accesso alle aree riservate del sistema informatico centrale avviene mediante identità digitale (SPID, CIE o eIDAS) ovvero, per i profili per i quali questa non è prevista, mediante credenziali personali associate a un secondo fattore di autenticazione; ciascun utente accede unicamente ai dati e alle funzionalità strettamente necessari e pertinenti al profilo di autorizzazione assegnato ai sensi dell'articolo 4 del presente Disciplinare. In particolare:

1. **Identità digitale.** I soggetti per i quali il Disciplinare la prevede accedono esclusivamente con SPID (livello 2 o superiore), CIE o eIDAS, attraverso un broker di identità federato conforme alle regole tecniche AgID per i *service provider* SPID e CIE e al nodo eIDAS italiano. Il sistema informatico centrale non riceve né conserva alcuna credenziale dell'identità digitale: acquisisce dal broker, su canale cifrato e autenticato, i soli attributi identificativi necessari e li associa all'utenza applicativa. Le utenze collegate a un'identità digitale non dispongono di password e non possono accedere con credenziali diverse dall'identità digitale.

2. **Credenziali personali e secondo fattore.** I profili per i quali il Disciplinare non prevede l'identità digitale accedono con nome utente

e password associati obbligatoriamente a un secondo fattore a codice temporaneo (TOTP, RFC 6238: sei cifre, passo di trenta secondi) generato da un'app di autenticazione sul dispositivo personale dell'utente. Il segreto del dispositivo è generato dal sistema con un generatore crittograficamente sicuro, mostrato una sola volta all'attivazione e mai più esposto; può essere soltanto azzerato dall'Amministratore di sistema su richiesta dell'utente, che lo registra di nuovo.

3. **Password.** Le password sono conservate esclusivamente come *hash* con sale (PBKDF2-SHA256) e sono soggette a controlli di robustezza (lunghezza minima, non somiglianza con i dati dell'utente, non appartenenza agli elenchi di password comuni). La reimpostazione avviene con collegamento monouso a scadenza inviato all'indirizzo di posta elettronica registrato.

4. **Sessioni con token JWT.** Dopo l'autenticazione il sistema rilascia token JSON Web Token (RFC 7519) firmati con HMAC-SHA256 e chiave segreta custodita fra i *secret* della piattaforma: un token di accesso con validità di quindici minuti e un token di rinnovo con validità di ventiquattro ore, ruotato a ogni uso e inserito in una lista di revoca, così che un token sottratto non possa essere riutilizzato; la disconnessione revoca i token. I token sono trasmessi al browser esclusivamente in cookie con attributi HttpOnly, Secure e SameSite=Strict, a protezione dal furto e dagli attacchi *cross-site*. Gli applicativi delle Federazioni che dialogano con il sistema senza una persona fisica si autenticano con il protocollo OAuth 2.0 (RFC 6749), flusso *client credentials*: ciascuna Federazione riceve dal CONI un identificativo e un segreto applicativi, con i quali ottiene dal sistema token di accesso a scadenza breve, limitati al perimetro dei dati di propria competenza; tali credenziali non consentono l'accesso al portale né alle funzioni personali.

5. **Limitazione dei tentativi.** Accesso, reimpostazione della password e registrazione sono limitati in frequenza per indirizzo di provenienza (dieci tentativi di accesso al minuto, cinque reimpostazioni all'ora), con identificazione dell'indirizzo non falsificabile dal client. Le consultazioni pubbliche sono limitate a sessanta richieste al minuto per indirizzo, per impedire l'estrazione massiva dei dati pubblicati.

6. **Profili e perimetro dei dati.** I profili dell'articolo 4 sono attuati come gruppi di autorizzazione; ogni funzione applicativa dichiara espressamente i profili ammessi e il perimetro dei dati visibili, con criterio predefinito di diniego. Il perimetro delle Federazioni è derivato dall'associazione fra utenza e organismo; ciascun interessato vede soltanto i propri dati. Le funzioni pubbliche espongono i soli campi dell'articolo 4.2.

b) Cifratura dei dati

I dati personali e i documenti sono protetti mediante cifratura sia nella fase di trasmissione sia negli archivi in cui sono conservati. In particolare:

1. **In trasmissione.** Ogni comunicazione fra l'utente e il sistema avviene su HTTPS con TLS 1.2 o superiore e suite crittografiche moderne, con esclusione dei protocolli e delle suite deprecati (SSL, TLS 1.0 e 1.1, RC4, 3DES). Il certificato HTTPS del dominio del Registro è rilasciato da un'autorità di certificazione pubblica riconosciuta dai browser, con chiave RSA di almeno 2048 bit o ECDSA P-256; la terminazione TLS avviene sulla piattaforma di *content delivery* e sicurezza perimetrale (CDN/WAF), e il tratto fra la CDN e l'origine applicativa è a sua volta cifrato in TLS. Il sistema emette l'intestazione Strict-Transport-Security con durata di un anno (HSTS), che impedisce ai browser di collegarsi in chiaro, e contrassegna tutti i cookie come Secure. Le comunicazioni server-to-server verso i servizi esterni (broker di identità digitale, nodo pagoPA/GovPay, servizio VIES della Commissione europea, servizio di notifiche push, Google Wallet, casella PEC) avvengono esclusivamente su canali cifrati (HTTPS, SMTPS sulla porta 465, IMAPS sulla porta 993).

2. **Negli archivi.** Il database è erogato come servizio gestito (PaaS) della piattaforma cloud nel perimetro del Polo Strategico Nazionale (Cloud SQL per PostgreSQL) e cifra a riposo tutti i dati, gli indici, i registri delle transazioni e le copie di sicurezza con algoritmo AES-256, con chiavi gestite e ruotate dal servizio di gestione delle chiavi della piattaforma (Cloud KMS). I documenti caricati dagli utenti e quelli generati dal sistema risiedono su un volume persistente cifrato a riposo con lo stesso algoritmo; ogni documento è servito esclusivamente dall'applicazione dopo la verifica dei permessi.

3. **Segreti e chiavi.** Le password sono conservate solo come *hash* (lett. a, punto 3); la chiave di firma dei token, le credenziali del database e della cache, le chiavi dei servizi esterni e delle notifiche push e le credenziali delle caselle di posta sono custodite esclusivamente come *secret* della piattaforma (Kubernetes Secret).

c) Infrastruttura

Il sistema informatico centrale è ospitato sull'infrastruttura cloud del Polo Strategico Nazionale (PSN), qualificata dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i servizi della pubblica amministrazione, con data center e servizi localizzati in territorio italiano; l'infrastruttura è protetta contro gli accessi non autorizzati ed è costantemente aggiornata e monitorata. In particolare:

1. **Piattaforma.** Nell'ambito del PSN il servizio è erogato sulla piattaforma Google Cloud (GCP), regione di Milano (europe-west8), in un progetto cloud dedicato all'ambiente di produzione del CONI: dati, copie di sicurezza, log e capacità elaborativa risiedono esclusivamente in data center italiani e non sono effettuati trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi. L'applicazione è eseguita in contenitori su un cluster Kubernetes gestito della piattaforma; il database PaaS (lett. b, punto 2) e la cache condivisa sono raggiungibili soltanto dalla rete privata del cluster, senza indirizzo pubblico.

2. **Perimetro, WAF e protezione DDoS.** L'unico punto di ingresso pubblico al sistema è la piattaforma CDN con Web Application Firewall e protezione dagli attacchi di *Distributed Denial of Service* in uso presso il CONI (Akamai). Il WAF applica le regole di protezione contro le classi di attacco dell'OWASP Top 10 (*SQL injection*, *cross-site scripting*, inclusione di file, *command injection*, anomalie di protocollo), limiti di frequenza delle richieste, blocco degli indirizzi e degli agenti malevoli noti e registra gli eventi di sicurezza.

3. **Accesso amministrativo.** L'accesso al cluster, al database, ai volumi e alla console cloud è riservato agli amministratori di sistema nominati ai sensi dell'articolo 4.5, con utenze nominative della piattaforma (IAM), autenticazione a più fattori, privilegi per ruolo secondo il principio del minimo privilegio e revoca immediata alla cessazione; non esistono utenze amministrative condivise e nessuna risorsa amministrativa è esposta su Internet.

4. **Ambienti.** Gli ambienti di sviluppo, test e collaudo sono separati da quello di esercizio e non contengono dati personali reali, ma soltanto dati fittizi generati dal sistema.

d) Copie di sicurezza

Il sistema informatico centrale provvede automaticamente e periodicamente all'esecuzione di copie di sicurezza, che consentono il ripristino dei dati in caso di guasto o incidente. In particolare:

1. **Database.** Il servizio PaaS esegue copie di sicurezza automatiche complete con cadenza giornaliera e conserva il registro delle transazioni per il ripristino a un istante arbitrario (*point-in-time recovery*) entro la finestra di conservazione, cifrate, nella stessa regione italiana, in uno spazio separato dall'istanza e non accessibile dai contenitori applicativi.

2. **Documenti.** Il volume persistente dei documenti è oggetto di istantanee automatiche giornaliere, cifrate e replicate all'interno della regione.

3. **Ripristino.** Le procedure di ripristino dei dati e dei documenti sono documentate e verificate periodicamente.

7.2 Il sistema informatico centrale garantisce il tracciamento delle operazioni di consultazione, inserimento e modifica dei dati mediante appositi registri di log generati automaticamente. In tali registri sono annotati l'identificativo dell'utente, la data, l'ora e l'operazione eseguita; essi sono protetti contro manomissioni o alterazioni e sono conservati per un periodo non inferiore a dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi, a fini di controllo della sicurezza e verifica della legittimità degli accessi.

Registro applicativo delle operazioni. Il sistema registra in una tabella ad accodamento esclusivo (*append-only*: l'applicazione dispone del solo privilegio di inserimento) ogni operazione di accesso, consultazione, inserimento, modifica, cancellazione ed estrazione compiuta da un utente autenticato o da un applicativo federale, annotando: identificativo dell'utenza e profilo; organismo per conto del quale ha agito (titolare di riferimento ai fini dell'articolo 6); data e ora; tipo di operazione; tipo e identificativo dell'oggetto interessato; indirizzo IP di provenienza; esito. Il registro conserva riferimenti e non valori.

7.3 Decorsi i termini di conservazione dell'articolo 5, un processo pianificato del sistema, eseguito giornalmente, cancella in modo sicuro o rende irreversibilmente anonimi i dati e i documenti di ciascuna categoria, calcolando il termine dalla data dell'evento che lo fa decorrere; ogni esecuzione produce un rendiconto registrato nel log. Le cancellazioni si propagano alle copie di sicurezza con il decorrere della loro finestra di conservazione.

7.4 Le misure della presente Appendice possono essere aggiornate dal Responsabile del trattamento secondo l'evoluzione tecnologica e lo stato dell'arte senza modifica del Disciplinare, purché il livello di sicurezza non risulti ridotto.



Roberta Odoardi
Coninet S.p.A
Amministratore
Delegato
26.10.2026
16:54:40
GMT+01:00